

Legge regionale 30 gennaio 1984 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1984).

Art. 38

Centri storici

Ai sensi del secondo comma dell' articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 8406 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986.

Ai sensi del citato secondo comma dell' articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzato, nell' anno 1984, l' ulteriore limite d' impegno di lire 500 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003.

L' onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 8405 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.